



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale “*E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e secondo il quale con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze...*”;

VISTO l'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui “*A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008...*”;





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'art. 1, comma 411, della legge 28.12.2015, n.208 (legge finanziaria 2016) che a far data dall'anno 2016 ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali :*“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 412, della medesima legge 28.12.2015, n.208 che ha previsto la riduzione di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, del Fondo per le politiche della famiglia *“La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”*;

VISTO l'art. 1 comma 590 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha disposto l'incremento del “Fondo per le adozioni internazionali” nei seguenti termini *“Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017”*;

VISTO l'art. 1, comma 345, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto l'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n.208 di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2006, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009, 30 novembre 2010, 4 agosto 2011, 3 febbraio 2012, 3 maggio 2018 con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2017;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente *“Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019 con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 con il quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia è stata delegata, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

VALUTATA l'opportunità di dare continuità all'intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive;

RITENUTO che ai fini del calcolo del rimborso debba essere detratto ogni contributo pubblico, anche di enti territoriali, che abbia la medesima finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Art. 1
Soggetti beneficiari

1. È concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto, ai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo,





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

2. Al rimborso possono accedere anche le coppie che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184.

Art. 2
Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi di cui all'art.1, comma 1, presentano mediante il sistema *on line* “Adozione Trasparente” della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione. L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Il manuale utente e le modalità operative per la presentazione dell'istanza *on line* saranno rese pubbliche sul sito web istituzionale della CAI <http://www.commissioneadozioni.it>.

3. Solo le coppie che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato presenteranno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura “Rimborso spese adozione ANNO 2018”, o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, sottoscritta digitalmente.

L'istanza di rimborso deve essere redatta compilando esclusivamente l'allegato **MODELLO A**, riportando tutte le informazioni ivi indicate a pena di inammissibilità.

La data di spedizione delle domande inviata per posta raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; mentre per le istanze inviate con posta certificata la data di consegna.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Nel caso di adozioni pronunciate ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184, ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1, sarà rilevante la data del provvedimento del Tribunale per i minorenni di riconoscimento dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità del Paese straniero.





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

5. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine sopra indicato.

6. L'istanza di rimborso *on line* deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative che saranno rese pubbliche sul sito della CAI www.commissioneadozioni.it.

Con la sottoscrizione dell'istanza viene fornita l'informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale.

7. L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. Non si potrà, in alcun caso, procedere al rimborso di spese non certificate dall'Ente; le domande prive della certificazione non saranno ritenute in alcun caso ammissibili.
- b) in caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, i documenti da allegare sono:
 - copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
 - autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il **MODELLO B** corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità della coppia;

8. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti, sono dichiarate inammissibili.

9. Gli enti autorizzati e i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta nel rispetto dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione della documentazione posta a sostegno delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di consentire alla Commissione i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 3
Ammontare e natura dei rimborsi. Spese rimborsabili

1. Il rimborso delle spese è concesso ai genitori adottivi in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità.
2. L'ammontare del rimborso è modulato secondo la fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare e precisamente:
 - 1^a fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 7.500,00
 - 2^a fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 6.000,00
 - 3^a fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,00: euro 5.000,00
3. L'ammontare dei rimborsi sopra indicato costituisce limite massimo; qualora la spesa sostenuta dalla coppia (come certificata dall'Ente autorizzato) sia inferiore al rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza, il rimborso sarà rideterminato in misura pari alla somma spesa.
4. Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle finalizzate all'adozione del minore, debitamente documentate e certificate dall'Ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o), della legge 4 maggio 1983, n. 184. Le spese rimborsabili sono solo quelle previste ai fini della deducibilità di cui *art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
Sono incluse le spese post adottive.
5. Ai fini della quantificazione del rimborso verrà detratto ogni altro contributo pubblico, anche di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.
6. Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse pari ad euro 8.475.000,00 a valere sulla quota parte delle disponibilità finanziarie stanziata sul capitolo di spesa 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ove l'ammontare dei rimborsi, alla luce delle domande accolte, superi le disponibilità delle risorse previste, verrà data precedenza alle coppie partendo da quelle con ISEE più basso. A parità di ISEE si procederà sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze.
7. I rimborsi saranno erogati al termine dell'istruttoria di tutte le istanze presentate in esecuzione del presente decreto.
8. La CAI è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del rimborso erogato al fine di consentire a quest'ultima di considerare l'importo del rimborso ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo di cui le coppie hanno beneficiato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

La comunicazione all'Agenzia dei dati inerenti i rimborsi erogati è effettuata con modalità e tempistiche che saranno definite d'intesa tra l'Agenzia e la CAI.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e poi sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Roma,

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

